

STATUTO
ASSOCIAZIONE GATTOMANIA ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. L'Organizzazione di Volontariato denominata GATTOMANIA, in breve GATTOMANIA ODV, assume la forma giuridica di organizzazione di volontariato ai sensi del Codice Civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'organizzazione ha sede nel Comune di Cupramontana, attualmente in via Menicucci n. 20.
3. L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.
4. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Carattere dell'associazione)

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art. 32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'organizzazione di volontariato GATTOMANIA è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico..

1. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6

(Finalità e attività dell'associazione)

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo specifico di protezione del gatto.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, la seguente attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- a) La fondazione di un rifugio per gatti randagi e abbandonati;
b) La sistemazione gratuita dei gatti abbandonati presso persone che ne facciano richiesta e che offrano opportune garanzie;
c) Lo svolgimento di una costante e rigorosa azione attraverso parlamentari, la stampa e con ogni altro mezzo all'uopo idoneo per la modificazione ed il miglioramento delle disposizioni di legge che tutelano gli animali, curando in particolare perché di addivenga ad un inasprimento delle pene previste dal codice penale per i reati di maltrattamento e sevizie sugli animali;
d) Lo studio e l'attuazione dei mezzi di tutela contro ogni forma di crudeltà verso i cani ed i gatti e gli animali in genere;
e) La partecipazione e l'eventuale organizzazione di mostre, trattenimento ed altre manifestazioni quali feste e sagre idonee a favorire gli scopi dell'associazione;
f) Di concerto con la pubblica amministrazione la gestione, la cura, la sterilizzazione e l'alimentazione delle colonie feline ad essa affidate;
g) Concessione a persone particolarmente indigenti nei casi di estrema urgenza, di sussidi secondo le possibilità finanziarie dell'associazione per la cura, la sterilizzazione e l'alimentazione dei gatti di proprietà.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio del comune di Cupramontana provincia di Ancona.

ART. 7
(Ammissione)

1. Sono aderenti all'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente.
3. In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.
5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 8
(Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
4. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9
(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'assemblea)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo svolgimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
6. Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
7. All'assemblea spettano i seguenti compiti:
 - in sede ordinaria
 - a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
 - b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
 - c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
 - e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
 - f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
 - in sede straordinaria
 - a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ART. 12 (Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata dal almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati (**maggioranza inderogabile**).

ART. 15

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio direttivo è composto da n. 3 a n. 5 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.

ART. 16
(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente (all'uopo individuato dall'Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) Contributi privati;
- c) Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ART. 18
(Beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20

(Libri sociali)

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I libri sociali sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ART. 21

(Bilancio)

- 1. I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
- 2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
- 3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

ART. 22

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23

(Dipendenti e collaboratori)

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.
2. Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente atto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi dell'ordinamento giuridico.